DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI RAZIONALIZZAZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 3

Misure urgenti in materia di mobilità nel pubblico impiego e nelle società partecipate

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarieta' o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte, e' consentito, sino al 31 dicembre 2015, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando. Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2013, N. 125. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. I dirigenti delle societa' controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianita', la cui erogazione sia stata gia' disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse societa' abbiano chiuso l'ultimo esercizio in perdita. Alle societa' medesime e' fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in avanzo, ai dirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per tutta la durata dell'incarico dirigenziale.

Versione in vigore dal 23 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni
Estremi	Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
Capo	I — Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa nelle pubbliche amministrazioni e nelle società partecipate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-perseguimento-di-obiettivi-di/art-3-misure-urgenti-in-materia-di-mobilita-nel-pubblico-impiego-e-nelle

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it